

Morosità ed Indennizzi

In caso di omesso, ritardato o parziale pagamento di una o più scadenze, decorsi almeno 10 (dieci giorni) dalla scadenza della fattura, SIMECOM può inviare al Cliente formale avviso di costituzione in mora mediante raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata, con riferimento alle scadenze non pagate, come previsto dal TIMG (Testo Integrato Morosità Gas, allegato alla delibera ARG/gas 99/11) e dal TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettrica, allegato alla delibera 258/2015/R/com).

L'avviso di costituzione in mora contiene le seguenti informazioni:

- il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
- il termine decorso il quale, in costanza di mora, SIMECOM provvederà ad inviare all'impresa di distribuzione la richiesta di sospensione della fornitura;
- l'indicazione che, per i soli clienti elettrici connessi in bassa tensione, se fattibile tecnicamente, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e che, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura;
- le modalità con cui il cliente può comunicare l'avvenuto pagamento;
- il diritto del cliente a ricevere un indennizzo automatico nel caso in cui la fornitura venga sospesa per morosità o sia effettuata una riduzione di potenza, nonostante il mancato rispetto da parte di Simecom s.r.l. del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento o del termine minimo per la richiesta all'impresa distributrice della sospensione della fornitura;
- le modalità con cui il cliente può comunicare l'avvenuto pagamento;

SOSPENSIONE DELLA FORNITURA Il cliente è tenuto a comunicare a SIMECOM l'avvenuto pagamento inviando copia della documentazione attestante il pagamento con le modalità indicate nella costituzione in mora entro 40 (quaranta) giorni dall'emissione della raccomandata. Trascorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, fatti salvi i casi di divieto della sospensione della somministrazione previsti dalla normativa di volta in volta applicabile e fatti salvi i minori termini previsti in caso di morosità reiterate, SIMECOM richiederà alla Società di Distribuzione la sospensione della fornitura per morosità.

Nel caso in cui il cliente non renda possibile l'esecuzione della chiusura del punto di riconsegna sarà possibile chiedere all'impresa di Distribuzione l'intervento di interruzione dell'alimentazione del

punto di riconsegna come stabilito dall'Allegato A (TIMOE) alla deliberazione 258/2015/R/com e ss.mm.ii. e dalla Delibera ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii. dell'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente. L'avvenuta interruzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c. e seguenti comporterà la risoluzione automatica del contratto.

SIMECOM richiederà al Cliente il pagamento dei costi di sospensione e riattivazione della fornitura secondo quanto previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente oltre ad eventuali ulteriori costi amministrativi.

RISOLUZIONE CONTRATTUALE Perdurando la mora, SIMECOM si riserva di risolvere il contratto per inadempimento ed inviare al servizio di Distribuzione la richiesta di cessazione amministrativa del punto di fornitura.

RECUPERO DEL CREDITO SIMECOM si riserva di avviare, anche in presenza delle procedure di cui sopra, pratiche di recupero del credito tramite studi legali/società di recupero crediti.

SISTEMA INDENNITARIO ai sensi della Delibera ARG/elt 219/10 e ss.mm.ii. e della Delibera 593/2017/R/com e ss.mm.ii. dell'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente, potrà essere applicato un corrispettivo a titolo di "indennizzo per il mancato incasso del credito" (Cmor) da parte del Suo nuovo fornitore di energia elettrica o gas.

SIMECOM è tenuta a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico per un importo pari a:

- a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata effettuata una riduzione di potenza (nel caso dell'Energia Elettrica), nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
- b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata effettuata una riduzione di potenza (nel caso dell'Energia Elettrica) nonostante:
 - 1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
 - 2. il mancato rispetto del termine previsto per l'invio della richiesta di sospensione per morosità per la chiusura POD/PdR.

Le Delibere sono consultabili al sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente:
www.arera.it